Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Sabato, 8 giugno 1935 - Anno XIII** — **Numero 134**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2451.
Modifiche allo statuto della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Perugia approvato con Regio decreto 17 novembre 1927, n.2802, e modificato con i Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2656, 25 ottobre 1928, n. 2831, 30 ottobre 1930, n. 1862, 1° ottobre 1931, n. 1409, e 27 ottobre 1932, n. 2060;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia approvato con Regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1976, e modificato con Regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1475;

Veduto il Regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2170, con il quale il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia è aggregato alla R. Università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1816;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni allo statuto della R. Università di Perugia, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 92. — MANCINI.

Testo delle modifiche apportate allo statuto della Regia università di Perugia.

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« L'Università di Perugia è costituita dalle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà Fascista di scienze politiche;
c) Facoltà di medicina e chirurgia;
d) Facoltà di medicina veterinaria;
e) Facoltà di farmacia ».

Art. 19. — È sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti che si impartiscono nelle Facoltà sono i seguenti:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Istituzioni di diritto processuale e ordinamento giudiziario;
5. Diritto romano;
6. Diritto civile;
7. Diritto commerciale;

8. Diritto privato comparato;
9. Diritto penale;
10. Diritto processuale penale;
11. Diritto processuale civile;
12. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
13. Diritto ecclesiastico e canonico;
14. Diritto sindacale e corporativo;
15. Diritto internazionale;
16. Economia generale e corporativa;
17. Diritto finanziario e scienza delle finanze;
18. Storia del diritto romano;
19. Storia del diritto italiano;
20. Filosofia del diritto;
21. Medicina legale e infortunistica sul lavoro;
22. Diritto agrario.
23. Statistica ».

Art. 20. — È sostituito dal seguente:

« La durata degl'insegnamenti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è di due anni per i corsi di: diritto romano, diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, storia del diritto italiano e diritto penale. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali ».

Art. 23. — È sostituito del seguente:

« Gli studenti devono osservare le seguenti precedenze negli esami:

a) non possono essere ammessi all'esame di diritto romano se non abbiano prima superato l'esame di istituzioni di diritto romano, nè possono essere ammessi agli esami di diritto civile e diritto commerciale, se non abbiano prima superato l'esame di istituzioni di diritto civile;

b) non possono essere ammessi agli esami di diritto amministrativo, di diritto ecclesiastico e canonico, di diritto sindacale e corporativo, di diritto penale e di diritto internazionale se prima non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico, nè possono essere ammessi agli esami di diritto processuale civile e di diritto processuale penale, se non abbiano prima superato l'esame di istituzioni di diritto processuale e ordinamento giudiziario;

c) non possono essere ammessi all'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze se non abbiano prima superato l'esame di economia generale e corporativa ».

Art. 33. — È sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti che si impartiscono nella Facoltà sono i seguenti:

1. Storia e dottrina generale del fascismo;
2. Diritto pubblico fascista;
3. Diritto sindacale e corporativo;
4. Politica economica;
5. Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata;
6. Filosofia del diritto;
7. Istituzioni di diritto pubblico;
8. Istituzioni di diritto civile;
9. Economia generale e corporativa;
10. Statistica;
11. Storia politica moderna e contemporanea (biennale);
12. Geografia politica ed economica;
13. Storia delle dottrine politiche;
14. Storia delle dottrine economiche;
15. Storia delle costituzioni e diritto pubblico comparato (biennale);
16. Diritto internazionale pubblico;
17. Diritto amministrativo;
18. Diritto ecclesiastico e canonico;
19. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
20. Elementi di contabilità di Stato;
21. Diplomazia e storia dei trattati;
22. Diritto coloniale;
23. Diritto agrario;
24. Storia del giornalismo;
25. Etnografia coloniale e istituzioni islamiche;
26. Medicina sociale (semestrale) ».

Art. 35. — È sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento della laurea in scienze politiche è necessario che lo studente abbia superato gli esami in non meno di 18 delle materie d'insegnamento elencate all'articolo 33 fra le quali devono, in ogni caso, essere comprese le seguenti:

1. Storia e dottrina generale del fascismo;
2. Diritto pubblico fascista;
3. Diritto sindacale e corporativo.

L'esame di medicina sociale non è computato agli effetti del raggiungimento del numero degli esami prescritti per la laurea.

Lo studente, che non vuole seguire alcuno dei cinque speciali indirizzi, viene ammesso ugualmente al conseguimento della laurea in scienze politiche.

Lo studente che segua uno dei cinque speciali indirizzi, di cui all'articolo precedente, può conseguire, oltre il diploma di laurea, uno speciale attestato relativo all'indirizzo di studi prescelto ».

Art. 36. — È sostituito dal seguente:

« Lo studente che intenda conseguire lo speciale attestato, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, deve iscriversi e sostenere l'esame in tutte le materie elencate nel presente articolo per l'indirizzo prescelto.

Egli deve inoltre iscriversi e sostenere l'esame in altre 9 materie scelte fra quelle elencate all'articolo 33.

A) *Indirizzo politico amministrativo.*

1. Storia e dottrina generale del fascismo;
2. Diritto pubblico fascista;
3. Diritto sindacale e corporativo;
4. Storia delle costituzioni e diritto pubblico comparato (biennale);
5. Diritto amministrativo (biennale);
6. Diritto ecclesiastico e canonico;
7. Elementi di contabilità di Stato;
8. Storia politica moderna e contemporanea (biennale);
9. Statistica.

B) *Indirizzo politico-sindacale-corporativo.*

1. Storia e dottrina generale del fascismo;
2. Diritto pubblico fascista;
3. Diritto sindacale e corporativo (biennale);
4. Diritto amministrativo;
5. Diritto agrario;
6. Politica economica;
7. Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata;
8. Storia delle dottrine economiche;
9. Statistica;
10. Medicina sociale (semestrale).

C) *Indirizzo politico-consolare-diplomatico.*

1. Storia e dottrina generale del fascismo;
2. Diritto pubblico fascista;
3. Diritto sindacale e corporativo;

4. Istituzioni di diritto civile;
5. Diritto internazionale pubblico (biennale);
6. Diplomazia e storia dei trattati;
7. Storia politica moderna e contemporanea (biennale);
8. Storia delle costituzioni e diritto pubblico comparato (biennale);
9. Geografia politica ed economica.

D) *Indirizzo politico-coloniale.*

1. Storia e dottrina generale del fascismo;
2. Diritto pubblico fascista;
3. Diritto sindacale e corporativo;
4. Storia politica moderna e contemporanea (biennale);
5. Diritto amministrativo;
6. Diritto internazionale pubblico;
7. Diritto coloniale;
8. Geografia politica ed economica;
9. Etnografia coloniale e istituzioni islamiche.

E) *Indirizzo politico-giornalistico.*

1. Storia e dottrina generale del fascismo;
2. Diritto pubblico fascista;
3. Diritto sindacale e corporativo;
4. Politica economica;
5. Storia delle dottrine politiche;
6. Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata;
7. Storia politica moderna e contemporanea (biennale);
8. Storia del giornalismo;
9. Storia delle costituzioni e diritto pubblico comparato (biennale) ».

Art. 43. — E' sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto si danno per singole materie.

Lo studente deve osservare le seguenti precedenze:

a) l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto pubblico fascista, di storia delle costituzioni e diritto pubblico comparato, di diritto internazionale pubblico e di diritto amministrativo;

b) l'esame di economia generale e corporativa deve precedere quelli di scienza delle finanze, di elementi di contabilità di Stato, di politica economica.

I laureati in giurisprudenza, in scienze sociali e in scienze economiche e commerciali non sono tenuti ad osservare tali precedenze ».

Art. 45. — E' sostituito dal seguente:

« Per conseguire l'attestato speciale nell'indirizzo politico-consolare-diplomatico lo studente dovrà dimostrare, mediante esame orale, la conoscenza pratica di due lingue straniere, scelte fra l'inglese, il tedesco ed il francese.

Per conseguire l'attestato speciale nell'indirizzo politico-coloniale lo studente dovrà dimostrare, mediante esame orale, la conoscenza pratica di una delle tre lingue straniere predette.

Per conseguire l'attestato speciale nell'indirizzo politico-giornalistico, lo studente dovrà dimostrare, mediante esame orale, la conoscenza pratica di due delle tre lingue straniere predette ».

Dopo l'art. 53 è inserito un nuovo « capitolo V » contenente le norme relative alla nuova Facoltà di medicina veterinaria (articoli 54 a 62) ed è in conseguenza modificata la numerazione del capitolo e degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« CAPITOLO V.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 54. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 55. — G'insegnamenti della Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

1. Zoologia (annuale);
2. Anatomia comparata (annuale);
3. Fisica (annuale);
4. Chimica generale inorganica e organica (biennale);
5. Chimica biologica (semestrale);
6. Botanica (annuale);
7. Anatomia degli animali domestici (istologia ed embriologia) (biennale);
8. Anatomia topografica (annuale);
9. Fisiologia degli animali domestici (biennale);
10. Farmacologia (annuale);
11. Zootecnia e igiene zootecnica (annuale);
12. Ezoognosia (annuale);
13. Patologia generale (annuale);
14. Ispezione delle carni, del latte e delle sostanze alimentari (annuale);
15. Batteriologia ed immunologia (annuale);
16. Patologia e clinica medica; polizia sanitaria e malattie infettive (biennale);
17. Anatomia patologica (biennale);
18. Patologia e clinica chirurgica (biennale);
19. Ostetricia (semestrale);
20. Podologia (semestrale);
21. Chirurgia operatoria (semestrale);
22. Economia generale e corporativa (annuale).

Per ciascuno degl'insegnamenti indicati ai nn. 7, 16 e 18 del presente articolo il Consiglio di Facoltà può disporre che siano sostenuti due distinti esami.

Il Consiglio di Facoltà, inoltre, stabilisce l'ordine di precedenza di questi come degli altri esami.

Art. 56. — Gl'insegnamenti di zoologia, di anatomia comparata, di fisica, di chimica generale inorganica e organica, di chimica biologica, di botanica e di farmacologia sono comuni con quelli della Facoltà di medicina e chirurgia.

Egualmente in comune, anche per il numero delle lezioni, è l'insegnamento di fisiologia che si svolge presso la Facoltà di medicina e chirurgia, integrato, per la parte speciale, dal corso di fisiologia degli animali domestici.

L'insegnamento di economia generale e corporativa è quello che s'impartisce presso la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 57. — Tutti gl'insegnamenti debbono, almeno in parte, avere carattere istituzionale, e sono dimostrativi, corredati, perciò, da esercitazioni, salvo speciali condizioni riconosciute dal Consiglio di Facoltà.

Le esercitazioni di laboratorio, come quelle di clinica, possono essere tenute dagli aiuti od assistenti sotto la direzione e la responsabilità dei professori titolari delle cattedre.

Art. 58. — Tutti gl'insegnamenti elencati nell'art. 55 dal n. 1 al n. 21 sono dichiarati fondamentali; essi portano l'obbligo della iscrizione, della frequenza e dell'esame.

La frequenza e l'esame dell'economia generale e corporativa sono facoltativi.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto ed abbia ottenuto la frequenza almeno a tre insegnamenti fondamentali.

Art. 59. — Gli esami di anatomia, di anatomia patologica e di chirurgia operatoria, che si eseguono sul cadavere, possono essere tenuti entro il mese di maggio previa deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Art. 60. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su argomento scelto dal candidato e nello svolgimento orale di almeno due su tre tesine da lui indicate in discipline diverse da quella della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta e i titoli delle tre tesine debbono essere presentati alla segreteria dell'Università non oltre un mese prima dell'inizio della sessione per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

Il candidato ha la facoltà di presentare a sussidio degli esami orali lavori eseguiti in un laboratorio che siano stati preventivamente esaminati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 61. — I laureati in medicina e chirurgia e in scienze agrarie e naturali possono essere iscritti al terzo anno di medicina veterinaria, con l'obbligo di frequentare tutti i corsi e superare tutti gli esami prescritti per gli studenti di medicina veterinaria, tranne per le materie di cui abbiano sostenuti gli esami nella Facoltà od Istituto di provenienza. Essi però dovranno frequentare per non meno di un anno i corsi di anatomia normale e di fisiologia e sostenerne gli esami.

I laureati in matematica, fisica, chimica e farmacia possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo di frequentare tutti i corsi e superare tutti gli esami prescritti per gli studenti di veterinaria, salvo quelli che avessero già superati. Essi però dovranno frequentare per un biennio i corsi di anatomia normale e di fisiologia.

Per coloro che abbiano frequentato tutti od in parte i corsi di medicina veterinaria in Scuole straniere ed abbiano poi ottenuto l'immatricolazione nella Facoltà di medicina veterinaria di Perugia, il Consiglio di Facoltà determina caso per caso quali corsi debbano frequentare e quali esami sostenere prima di quello di laurea.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 62. — I laboratori della Facoltà possono accogliere allievi interni (studenti e laureati) per la ricerca scientifica ed eseguire prestazioni nell'interesse di pubbliche Amministrazioni e di privati.

Le modalità per i contributi da versarsi dagli allievi interni e per le prestazioni a pagamento sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

Ogni insegnante di ruolo della Facoltà può, sotto la sua responsabilità e direzione, nominare assistenti volontari alla propria cattedra.

La proposta di nomina, su designazione del professore ufficiale, va sottoposta al parere del Consiglio di Facoltà e la nomina viene disposta dal Rettore ».

Le norme del capitolo VI (già V) concernenti la Facoltà di farmacia sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 63. — La Facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in chimica e farmacia;
b) la laurea in farmacia;
c) il diploma in farmacia.

Art. 64. — Gl'insegnamenti che si impartiscono nella Facoltà di farmacia sono i seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (corso biennale con esame);
4. Botanica con esercizi;
5. Mineralogia con esercizi;
6. Zoologia e anatomia comparata;
7. Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica e organica;
8. Farmacologia e farmacognosia;
9. Chimica analitica;
10. Chimica bromatologica;
11. Chimico-fisica;
12. Igiene con esercizi;
13. Tecnica farmaceutica;
14. Chimica biologica;
15. Chimica agraria (Istituto superiore agrario);
16. Chimica tecnologica (Istituto superiore agrario);
17. Anatomia umana;
18. Fisiologia generale.

Art. 65. — Le esercitazioni di laboratorio distinte dai corsi sono le seguenti:

1. Preparazioni di chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca;
2. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
3. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa;
4. Preparazioni di chimica farmaceutica ed analisi dei medicamenti;
5. Esercitazioni di chimica bromatologica;
6. Esercitazioni di chimica tossicologica;
7. Esercitazioni di chimica organica;
8. Esercitazioni di farmacognosia;
9. Esercitazioni di chimica biologica.

Art. 66. — Il corso di laurea in chimica e farmacia ha la durata di cinque anni dei quali quattro destinati alla regolare frequenza degl'insegnamenti ed il quinto alla pratica professionale.

Per essere ammessi all'esame di laurea in chimica e farmacia gli studenti devono, durante i primi quattro anni di corso, avere preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 64 e devono inoltre aver preso iscrizione e superato l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 2 a 6 e 8 dell'art. 65. Potranno scegliere anche due materie della Facoltà di medicina con l'approvazione del Consiglio di Facoltà.

È obbligatoria la frequenza alle esercitazioni di chimica organica ed alle preparazioni di chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca.

Art. 67. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute: una alla fine del quarto anno per la parte scientifica; una alla fine del quinto anno per la parte pratica.

Agli studenti che compiono ricerche originali per la tesi di laurea è consentito di sostenere le due prove degli esami di laurea alla fine del quinto anno.

Nessuno può essere ammesso alla seconda parte dell'esame di laurea, se non ha compiuto un anno solare di pratica professionale presso una farmacia scelta tra quelle indicate dalla Facoltà.

Art. 68. — La prima parte dell'esame di laurea in chimica e farmacia comprende:

a) presentazione di una dissertazione scritta su di un tema liberamente scelto in una delle discipline che vengono insegnate nella Facoltà;

b) una prova pratica di analisi chimica quantitativa con relazione scritta;

c) una prova pratica di analisi chimica qualitativa con relazione scritta;

d) una preparazione farmaceutica con relazione scritta;

e) una ricerca di chimica bromatologica o di chimica tossicologica ed una analisi di medicamento, con relazioni scritte;

f) discussione orale sull'esito, sui metodi seguiti nelle prove sperimentali e sulle relazioni scritte presentate;

g) discussione orale sulla tesi di laurea;

h) discussione orale su due argomenti liberamente scelti dal candidato su qualunque materia di insegnamento, diversa da quella nella quale il candidato ha presentato la dissertazione di laurea.

La seconda parte dell'esame di laurea in chimica e farmacia comprende:

un esame pratico sul riconoscimento o sulle proprietà delle droghe e delle piante medicinali, sull'arte del ricettare e una discussione orale su questioni inerenti alla tecnica ed alla legislazione farmaceutica.

Art. 69. — Il corso di laurea in farmacia ha la durata di 4 anni tutti destinati alla regolare frequenza degl'insegnamenti.

La pratica farmaceutica, la cui durata complessiva deve essere di almeno 12 mesi, si compie durante il secondo biennio, contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti, in una delle farmacie autorizzate dalla Facoltà.

Per essere ammessi all'esame di laurea in farmacia gli studenti devono, durante i quattro anni di corso, aver preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 64 fra le quali devono, in ogni caso, essere comprese l'anatomia umana, la fisiologia generale e la chimica biologica; devono inoltre avere preso iscrizione e superato l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 2 a 4, 8 e 9 dell'articolo 65. Potranno scegliere anche due materie della Facoltà di medicina con l'approvazione del Consiglio di Facoltà.

I programmi di esame dei singoli corsi sono gli stessi che per il corso di laurea in chimica e farmacia.

Art. 70. — L'esame di laurea in farmacia si dà in unica seduta e comprende:

a) presentazione di una dissertazione scritta su di un tema liberamente scelto in una delle discipline insegnate nella Facoltà;

b) una prova di analisi qualitativa con relazione scritta;

c) una prova di analisi quantitativa con relazione scritta;

d) una preparazione farmaceutica ed analisi di un medicamento con relazione scritta;

e) una discussione orale sulle prove pratiche e sulle relazioni scritte;

f) una prova di chimica biologica;

g) una discussione orale sulla tesi di laurea;

h) una discussione orale su due argomenti liberamente scelti dal candidato in qualunque materia d'insegnamento, diversa dall'argomento della tesi di laurea;

i) un esame pratico sul riconoscimento e sulle proprietà delle droghe e delle piante medicinali e sull'arte del ricettare; discussione orale su questioni inerenti alla tecnica ed alla legislazione farmaceutica.

Art. 71. — Il corso per il conseguimento del diploma in farmacia ha la durata di quattro anni dei quali tre destinati alla regolare frequenza degl'insegnamenti ed il quarto alla pratica professionale.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli studenti devono, durante i primi tre anni di corso, avere preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate all'art. 64 e devono inoltre avere preso iscrizione e superato l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 2, 4 e 8 dell'art. 65. Potranno scegliere anche due materie della Facoltà di medicina con l'approvazione del Consiglio di Facoltà.

È obbligatoria la frequenza alle preparazioni di chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca.

Art. 72. — L'esame di diploma si dà in due sedute, una alla fine del terzo anno ed una alla fine del quarto dopo la pratica professionale, però la Facoltà può concedere di sostenere i due esami in una sola seduta alla fine del quarto anno.

Per essere ammessi alla prima parte dell'esame di diploma è necessario avere superato gli esami speciali dei corsi e delle esercitazioni indicate, per essere ammessi alla seconda parte è necessario avere compiuto un anno solare di pratica professionale presso una farmacia autorizzata dalla Facoltà.

Art. 73. — La prima parte dell'esame di diploma comprende:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa;

b) una prova di analisi volumetrica;

c) una preparazione farmaceutica;

d) l'analisi di un prodotto farmaceutico;

e) relazione scritta sull'esito delle prove pratiche e discussione orale.

La seconda parte comprende:

un esame pratico sul riconoscimento e sulle proprietà delle droghe e piante medicinali, sull'arte del ricettare ed una discussione orale su questioni inerenti alla tecnica ed alla legislazione farmaceutica.

Art. 74. — La commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia si compone di non più di nove membri per la prima parte e di undici per la seconda ed è presieduta dal preside della Facoltà.

Per la prima parte dell'esame di laurea sono membri di diritto della commissione, oltre al presidente, i professori ufficiali di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica generale, di chimica bromatologica, di botanica, di farmacologia, d'igiene ed un libero docente che abbia tenuto un insegnamento nella Facoltà stessa; per la seconda parte anche un provetto farmacista.

La commissione per l'esame di laurea in farmacia è costituita come quella della seconda parte dell'esame di laurea in chimica e farmacia.

La commissione per l'esame di diploma in farmacia si compone di cinque membri per la prima parte e di sette per la seconda, fra cui un libero docente.

E' presieduta dal preside della Facoltà e ne fanno parte oltre al presidente, quattro professori ufficiali scelti fra gl'insegnanti di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica generale, di chimica bromatologica, di farmacologia e d'igiene.

Per la seconda parte dell'esame di diploma oltre che ai professori già indicati fanno parte della commissione il professore di botanica e un provetto farmacista.

Art. 75. — I laureati in chimica pura, in chimica industriale ed in ingegneria chimica sono ammessi al 5° anno per la laurea in chimica e farmacia o al 4° anno per la laurea in farmacia o al 4° anno per il diploma in farmacia, purchè frequentino od abbiano frequentato tutte le materie ed esercitazioni prescritte rispettivamente per la laurea in chimica e farmacia, per la laurea in farmacia o per il diploma in farmacia e ne abbiano superati o ne superino i relativi esami.

I laureati in chimica, aspiranti al diploma di farmacia sostengono all'esame di diploma una prova pratica di analisi tossicologica in luogo della prova pratica di analisi qualitativa.

I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in agraria e in veterinaria e coloro che sono provvisti di lauree miste possono essere ammessi al 3° anno sia per la laurea in chimica e farmacia che per la laurea in farmacia o per il diploma in farmacia, purchè frequentino od abbiano frequentato tutte le materie e le esercitazioni prescritte per i rispettivi corsi di laurea o diploma e ne sostengano i relativi esami.

I laureati in farmacia, che aspirano alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 4° anno con l'esonero dall'anno solare di pratica professionale e con la convalida di tutti gli esami superati durante il corso per il conseguimento della laurea in farmacia.

I diplomati in farmacia, che aspirano alla laurea in chimica e farmacia o a quella in farmacia, sono ammessi al 3° anno dei rispettivi corsi con l'esonero dall'anno solare di pratica professionale e con l'obbligo di ripetere l'esame di fisica, ove non lo abbiano già sostenuto su programma biennale, l'esame di chimica generale organica e inorganica e l'esame di chimica farmaceutica inorganica e organica.

Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Per tutti indistintamente i laureati e diplomati suindicati è richiesta la presentazione del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli di abbreviazione concessi ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re;

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 791.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che ha autorizzato a concedere la garanzia statale, sino alla concorrenza del 20,5 per cento al prestito che il Governo austriaco potrà emettere in conversione del prestito internazionale garantito 1923-1943.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che autorizza il Ministro per le finanze ad accordare la garanzia dello Stato italiano, fino a concorrenza del 20,5 per cento, al servizio degli interessi e dell'ammortamento dei titoli di prestito che il Governo della Repubblica d'Austria potrà emettere ai fini di una conversione totale o parziale del prestito internazionale garantito 1923-1943, collocato in Italia, Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, Svezia e Svizzera.

L'ammontare netto da ricavare con la nuova emissione non potrà superare l'ammontare nominale dei titoli del prestito 1923-1943 in circolazione al momento della conversione.

L'ammortamento del nuovo prestito di conversione dovrà aver luogo in un periodo non superiore a 25 anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 792.

Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potrà essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessità, nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella *A*, allegata alla legge sopraindicata.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta, che verrà reintegrado in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 793.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 794.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente l'emissione di due serie di Buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente la emissione di due serie di Buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 795.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, che modifica il ruolo unificato dell'Ufficio dei trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, che modifica il ruolo unificato dell'Ufficio dei trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 796.

Richiamo alle armi dei sottufficiali e militari di truppa radiotelegrafisti delle forze in congedo della Regia aeronautica delle classi 1900 e successive.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi i sottufficiali e i militari di truppa della categoria radiotelegrafisti, inscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti alle classi dal 1900 inclusa e successive.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 797.

Richiamo alle armi dei militari e graduati di truppa della categoria governo della Regia aeronautica della classe 1912.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi i militari e graduati di truppa della categoria governo della classe 1912, i quali, ascritti alla ferma ordinaria, furono incorporati nella Regia aeronautica siccome provenienti dal secondo scaglione del contingente della leva di terra assegnato alla Regia aeronautica nell'anno 1933.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 798.

Richiamo alle armi dei militari e graduati di truppa della categoria montatori della forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti alle classi 1908 e successive.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi i militari e graduati di truppa della categoria montatori, inscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti alle classi dal 1908 inclusa e successive.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 799.

Richiamo alle armi per istruzione di ufficiali di complemento, nonchè di talune categorie di sottufficiali e militari di truppa inscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per istruzione e per un periodo di tempo di mesi due:

1° gli ufficiali inferiori di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, esclusi gli inscritti alla categoria osservatori dall'aeroplano o dall'idrovolante, nati negli anni 1885 e successivi;

2° gli ufficiali di complemento del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, esclusi gli appartenenti alla categoria automobilisti, nati negli anni 1877 e successivi;

3° gli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico, nati negli anni 1877 e successivi.

Art. 2.

Sono richiamati alle armi per istruzione per un periodo di tempo di mesi due:

1° i sottufficiali e militari di truppa inscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti al ruolo combattente dell'Arma aeronautica, nati negli anni 1880 e successivi;

2° i sottufficiali e militari di truppa inscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti alle seguenti categorie del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica:

a) categoria motoristi nati negli anni 1880 e successivi;
b) categoria montatori, nati negli anni dal 1880 al 1907 incluso;
c) categoria elettricisti nati negli anni 1880 e successivi;
d) categoria fotografi, nati negli anni 1880 e successivi;
e) categoria radiotelegrafisti, nati negli anni dal 1880 al 1899 incluso;
f) categoria radioaerologisti, nati negli anni dal 1880 al 1899 incluso;
g) categoria armieri-arteficieri, nati negli anni dal 1880 al 1899 incluso.

Art. 3.

La data del richiamo alle armi e le modalità relative al richiamo stesso saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 800.
Collocamento fuori ruolo di due ispettori superiori del Tesoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, gli ispettori superiori del Tesoro (grado 6°) possono essere collocati fuori ruolo nel limite complessivo di due, con le norme stabilite dal Regio decreto medesimo e ferma l'osservanza del disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, quando siano destinati a prestare servizio presso Istituti di credito di diritto pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 361, foglio 36 — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII.
Uso facoltativo della divisa per il direttore ed i professori del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, numero 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al direttore e ai professori di ruolo e incaricati del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato A) da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII
Registro 13 Educazione nazionale, foglio 227.

ALLEGATO *A*.

Descrizione delle divise del direttore e dei professori del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

DIRETTORE:

Toga di lana nera increspata sulle spalle ed all'attaccatura delle maniche, con collo e bordo interno di pelo bianco uso ermellino; maniche allargate in basso con mostre rivoltate di raso nero.
Sciarpa doppia, di seta color verde, larga cm. 15, con frangia d'oro alle due estremità, fermata a cavallo della spalla sinistra e discendente fino alla metà della persona.
Cravatta di battista bianca, con merletto.
Tocco di lana nera, increspato, con bordo di pelo bianco uso ermellino e fiocco di seta nera sul piatto circolare superiore.

PROFESSORI DI RUOLO:

Toga di lana nera increspata sulle spalle ed all'attaccatura delle maniche, con risvolto di raso nero; maniche allargate in basso con mostre rivoltate di raso nero.
Sciarpa doppia, di seta color verde, larga cm. 15, con frangia d'oro alle estremità, fermata a cavallo della spalla sinistra, e discendente fino alla metà della persona.
Cravatta di battista bianca, con merletto.
Tocco di lana nera increspato, con fascia d'oro e fiocco di seta nera sul piatto circolare superiore.

PROFESSORI INCARICATI:

Toga come sopra; ma con frangia d'argento.
Tocco come sopra; ma con fascia d'argento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1482)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Resia (Bolzano).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Resia (Bolzano) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 10 maggio 1935, n. 1836, di S. E. il prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Resia (Bolzano) è sciolto e il sig. rag. Damiano Marolla è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1484)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato di L. 10.000 disposto a suo favore dal sig. Leopoldo Del Balzo Squillacioti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il testamento olografo in data 23 agosto 1934-XII pubblicato con atto del signor Ferrari Enrico Giuseppe, notaio residente in S. Ilario del Ionio, testamento col quale il signor Leopoldo Del Balzo Squillacioti ha disposto un legato di L. 10.000 a favore dell'Opera nazionale Balilla;
Veduta la deliberazione n. 954 in data 26 gennaio 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare il legato suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato disposto a suo favore dal signor Leopoldo Del Balzo Squillacioti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1483)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3974-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Luigi fu Luigi, nato a Fiume il 21 maggio 1871 e residente a Trieste, vicolo delle Ville n. 8, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12767)

N. 11419-3975-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Francovich ved. Maria fu Giorgio nata Ovciarich, nata a Roveria il 10 dicembre 1883 e residente a Trieste, via Capitelli n. 11, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12768)

N. 11419-3976-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Rodolfo di Michele, nato a Trieste il 22 aprile 1892 e residente a Trieste, Equile Lipizzano n. 8, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Anna Mlach di Antonio, nata il 14 giugno 1897, moglie;
2. Rodolfo di Rodolfo, nato il 26 febbraio 1922, figlio;
3. Maria di Rodolfo, nata il 30 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12769)

N. 11419-3977-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Rodolfo di Giovanni, nato a Trieste il 25 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Sorgente n. 9, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituizione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lucia Rizzuto di Gioacchino, nata il 10 maggio 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12770)

N. 11419-3978-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Francovich Giovanna fu Antonio, nata a Pedena il 18 maggio 1892 e residente a Trieste, ponte S. Anna n. 915, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituizione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bruno di Giovanna, nato il 2 luglio 1922, figlio;
2. Maria di Giovanna, nata il 4 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12771)

N. 11419-3979-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovig Pietro fu Francesco, nato a S. Lorenzo di Mossa il 18 ottobre 1880 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 60, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Brandolin di Francesco, nata il 24 giugno 1881, moglie;
2. Bruna di Pietro, nata il 16 dicembre 1912, figlia;
3. Gemma di Pietro, nata il 15 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11772)

N. 11419-3980-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Francovig ved. Ida di Luigi nata De Luca, nata a Roveredo in Piano il 22 febbraio 1891 e residente a Trieste, via Ferriera n. 5, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12773)

N. 11419-3981-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giadrossich Giovanni fu Giuseppe, nato a Lussimpiccolo l'8 maggio 1884 e residente a Trieste, via Crosada n. 3 è restituito nella forma italiana di « Giadrossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Natalina Chersich di Domenico, nata il 23 dicembre 1884, moglie;
2. Alfredo di Giovanni, nato il 12 gennaio 1910, figlio;
3. Margherita di Giovanni, nata il 28 maggio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12774)

N. 11419-3982-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giadrossich ved. Marcella fu Marco nata Mareglia, nata a Lussimpiccolo il 10 luglio 1885 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce n. 6, è restituito nella forma italiana di « Giadrossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12775)

N. 11419-3983-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giadrossich Marcella fu Domenico, nata a Lussimpiccolo il 9 novembre 1879 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce n. 6, è restituito nella forma italiana di « Giadrossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12776)

N. 11419-3984-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giadrossich Nicolò fu Domenico, nato a Lussimpiccolo il 16 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce n. 6, è restituito nella forma italiana di « Giadrossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12777)

N.11419-3985-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giadrossich Giovanni fu Matteo, nato a Trieste il 14 marzo 1876 e residente a Trieste, via Madonnina n. 39, è restituito nella forma italiana di « Giadrossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Teresa Battistutta di Santo, nata il 30 aprile 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12778)

N. 11419-5977.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Giuseppina fu Giadrossich fu Giuseppe, nata a Lussinpiccolo il 3 luglio 1883 e residente a Trieste, via S. Michele n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giadrossi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Giuseppina Giadrossich è ridotto in « Giadrossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12783)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 29 maggio 1935-XIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozzette e dai motofurgoncini.

(2273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(1ª pubblicazione).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società « Mutua nazionale di assicurazioni » di Torino.

La Società « Mutua nazionale delle assicurazioni », con sede in Torino, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun sinistro da liquidare e che è stato estinto ogni impegno derivante dalle operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della Società predetta prof. Nino Serazzi, corso Re Umberto, 6, Torino.

(2256)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129.

Media dei cambi e dei titoli
del 6 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,13
Inghilterra (Sterlina)	60,10
Francia (Franco)	79,90
Svizzera (Franco)	394,50
Argentina (Peso carta)	3,20
Belgio (Belga)	2,0525
Canadà (Dollaro)	12,12
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,685
Germania (Reichsmark)	4,8709
Norvegia (Corona)	3,02
Olanda (Fiorino)	8,185
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,75
Svezia (Corona)	3,10
Rendita 3,50 % (1906)	76,50
Id. 3,50 % (1902)	73,75
Id. 3 % lordo	57,425
Prestito redimibile 3,50 % 1934	74,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,90
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,60
Id. id. 5 % id. 1941	99,70
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	90,75
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	90,825

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Stipendio iniziale L. 10.800; indennità servizio attivo L. 2387; indennità di caroviveri nella misura consentita dal regolamento generale organico del personale della Provincia.

Lo stipendio iniziale è soggetto a quattro scatti quadriennali di L. 700 ciascuno.

Al complesso degli emolumenti si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 564, e le altre trattenute di legge.

Per l'ammissione al concorso valgono le disposizioni di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Le prove di esame saranno quelle stabilite nel programma particolareggiato di cui al decreto del Ministero dell'interno del 15 aprile 1935.

Rieti, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: GIACONE.

(2249)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 15 posti di alunno di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 11, foglio n. 162, col quale fu indetto un concorso per esami a 15 posti di alunno di ragioneria in prova nelle Intendenze di finanza;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 29 dicembre 1934;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per 15 posti di alunno di ragioneria in prova nelle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934:

N. d'ordine	Cognome e Nome	Media voti prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Tomasetta Rosario	8,60	8,75	17,35
2	Loriga Giovanni	8,05	8,61	16,66
3	Ippona Luigi	8,40	8,11	16,51
4	Di Belardino Aldo	7,85	8,61	16,46
5	Casciana Crocifisso	7,85	8,51	16,36
6	Becciani Ivan	8,35	7,98	16,33
7	Bevacqua Giuseppe	7,95	8,37	16,32
8	La Spina Carmelo	7,95	8,30	16,25
9	Carotenuto Michele, orfano di guerra	8,15	8,08	16,23
10	Petronio Domenico	8,15	8 —	16,15
11	Ranieri Riccardo	7,60	8,54	16,14
12	Orlando Renato	8,10	8,02	16,12
13	De Luca Carmine	7,65	8,43	16,08
14	La Sala Vincenzo	7,75	8,25	16 —
15	Pandimiglio Remo	7,75	8,24	15,99
16	Avellone Pietro	7,90	8,02	15,92
17	Caffarelli Giuseppe	7,65	8,26	15,91
18	Savarese Giuseppe	7,60	8,29	15,89
19	Pezzimenti Alfonso	7,90	7,94	15,84
20	Samengo Emilio	7,45	8,38	15,83
21	Zazza Ercole	7,30	8,50	15,80
22	Trainiti Luigi	7,95	7,65	15,60
23	Mortarino Angelo	7,30	8,29	15,59
24	Zisa Fulvio	7,55	7,99	15,54
25	Degl'Innocenti Eliseo, orfano di guerra	7,75	7,61	15,36
26	Montesano Osvaldo, iscritto al P.N.F. ante Marcia su Roma.	8,10	7,24	15,34
27	Ciccognani Eraldo	7,40	7,88	15,28
28	Rettagliati Alberto	7,25	7,76	15,01
29	Corniani Bruno	7,75	7,15	14,90
30	Aurigemma Renato	7 —	7,83	14,83
31	Pellegrini Mario	7,25	7,57	14,82
32	Parata Luigi-Primaldo, orfano di guerra	7,15	7,60	14,75
33	La Spina Carlo	7,20	7,51	14,71
34	D'Arco Giov. Battista	7,10	7,52	14,62
35	Bonsignore Vincenzo	7 —	7,60	14,60
36	Capasso Ruggiero	7 —	7,59	14,59
37	Arganelli Antonio	7 —	7,54	14,54
38	Amorosi Leo	7 —	7,53	14,53
39	Petrelluzzi Alberto	7,25	7,26	14,51
40	Viarengo Marcello	7 —	7,46	14,46
41	Galbiati Francesco	7,40	7,02	14,42
42	Renda Ferdinando	7,40	7 —	14,40
43	Buompane Raffaele, orfano di guerra	7,05	7,31	14,36
44	Santamaria Eduardo	7 —	7,34	14,34
45	Califano Alfredo	7,15	7,11	14,26
46	Cau Angelino	7 —	7,21	14,21
47	Costantini Michele	7 —	7,11	14,11
48	Spataro Gaetano	7 —	6,85	13,85
49	Becciani Loris	7,25	6,59	13,84
50	Sarri Ivo	7 —	6,46	13,46
51	Sellitti Giovanni	7,05	6 —	13,05

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Tomasetta Rosario.
2. Loriga Giovanni.
3. Ippona Luigi.
4. Di Belardino Aldo.
5. Casciana Crocifisso.
6. Becciani Ivan.
7. Bevacqua Giuseppe.
8. La Spina Carmelo.
9. Carotenuto Michele, orfano di guerra.
10. Petronio Domenico.
11. Ranieri Riccardo.
12. Degl'Innocenti Eliseo, orfano di guerra.
13. Montesano Osvaldo, iscritto al P.N.F. ante Marcia su Roma.
14. Parata Luigi-Primaldo, orfano di guerra.
15. Buompane Raffaele, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Orlando Renato
2. De Luca Carmine
3. La Sala Vincenzo
4. Pandimiglio Remo
5. Avellone Pietro
6. Caffarelli Giuseppe
7. Savarese Giuseppe
8. Pezzimenti Alfonso
9. Samengo Emilio
10. Zazza Ercole
11. Trainiti Luigi
12. Mortarino Angelo
13. Zisa Fulvio
14. Ciccognani Eraldo
15. Rettagliati Alberto
16. Corniani Bruno
17. Aurigemma Renato
18. Pellegrini Mario
19. La Spina Carlo
20. D'Arco Giov. Battista
21. Bonsignore Vincenzo
22. Capasso Ruggiero
23. Arganelli Antonio
24. Amorosi Leo
25. Petrelluzzi Alberto
26. Viarengo Marcello
27. Galbiati Francesco
28. Renda Ferdinando
29. Santamaria Eduardo
30. Califano Alfredo
31. Cau Angelino
32. Costantini Michele
33. Spataro Gaetano
34. Becciani Loris
35. Sarri Ivo
36. Sellitti Giovanni

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(2236)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Concorsi a posti di medico condotto.

Dal giorno 28 maggio a tutto il 31 agosto 1935-XIII, è aperto pubblico concorso per titoli ed esami per i seguenti posti di medico condotto con gli assegni per ciascuno indicati:

1. *Antrodoco* (1ª condotta). Popolazione 2270; estensione kmq. 65. Stipendio iniziale L. 7858; aumenti periodici del decimo: quattro quinquennali; indennità mezzo di trasporto, L. 1548.

2. *Cittaducale* (1ª condotta). Popolazione 2500; estensione kmq. 70. Stipendio iniziale L. 9500; aumenti periodici del decimo, quattro quinquennali; indennità mezzo di trasporto, L. 3000.

3. *Cottanello* (2ª condotta). Popolazione 1400; estensione kmq. 22. Stipendio iniziale L. 10.500; aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 3650.

4. *Fara Sabina* (2ª condotta). Popolazione 1301; estensione kmq. 45. Stipendio iniziale L. 9500; aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 3000.

5. *Longone Sabino* (condotta unica). Popolazione 1889; estensione kmq. 33. Stipendio iniziale L. 8685, aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 1936; indennità poveri oltre i 1000, L. 1090,35.

6. *Montenero Sabino* (condotta unica). Popolazione 681; estensione kmq. 25. Stipendio iniziale L. 8685; aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 1200.

7. *Petrella Salto* (2ª condotta). Popolazione 2200; estensione kmq. 72. Stipendio iniziale L. 9500; aumenti periodici del decimo, quattro quinquennali, indennità mezzo di trasporto, L. 3000; compenso addizionale di L. 5 per ogni povero in più da 501 fino a 1000 poveri, L. 3 per ogni povero in più da 1001.

8. *Rieti* (4ª condotta rurale). Popolazione 2700; estensione kmq.. 62. Stipendio iniziale L. 8500; aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 4000; caro viveri, L. 860; L. 4 per ogni povero eccedenti ai 1000.

9. *Rieti* (8ª condotta rurale - *Frazione Cantalice*). Popolazione 3200; estensione kmq. 38. Stipendio iniziale L. 9500; aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 3000; L. 4 per ogni povero eccedenti i 1000.

10. *Rieti* (9ª condotta rurale - *Frazione Vazia*). Popolazione 1500; estensione kmq. 37. Stipendio iniziale L. 9500; aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 3000; L. 4 per ogni povero eccedenti i 1000.

11. *Rieti* (10ª condotta rurale - *Frazione di Poggio Fidoni*). Popolazione 2200; estensione kmq. 33. Stipendio iniziale L. 9500; aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 3000; L. 4 per ogni povero eccedenti i 1000.

12. *Rivodutri* (unica condotta). Popolazione 1613; estensione kmq. 23. Stipendio iniziale L. 10.500; aumenti periodici del decimo, cinque quadriennali; indennità mezzo di trasporto, L. 3000.

Tanto lo stipendio quanto le indennità e gli altri assegni di cui ai nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sono soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed alle altre trattenute di legge.

Lo stipendio e le indennità per mezzo di trasporto di cui alla condotta nn. 1, 5, 6 si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ma al lordo delle altre trattenute di legge.

Per l'ammissione al concorso valgono le disposizioni di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Le prove di esame saranno quelle stabilite nel programma particolareggiato di cui al decreto del Ministero dell'interno del 15 aprile 1935-XIII.

Rieti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: GIACONE.

(2251)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Concorsi a posti di veterinario condotto.

Estratto del bando di concorso ai posti di titolare delle condotte veterinarie della provincia di Salerno:

a) Comunali:

1. Agropoli, stipendio base L. 5000.
2. Montesano sulla Marcellana, L. 7000 oltre L. 2500 indennità cavalcatura.
3. Padula, L. 6000 oltre L. 1500 indennità cavalcatura.
4. Pontecagnano, L. 6000 oltre L. 1500 indennità cavalcatura.
5. San Cipriano Picentino, L. 5000 oltre L. 500 indennità cavalcatura.
6. Fisciano, L. 5000 oltre L. 2500 indennità cavalcatura.
7. San Severino Rota, L. 5500, oltre L. 1500 indennità cavalcatura.

b) Consorziali:

8. Piaggine, L. 8000 oltre L. 2500 indennità cavalcatura.
9. Sanza, L. 6500 oltre L. 1500 ad esclusivo carico del Comune capo consorzio ed altre L. 3228 indennità cavalcatura.
10. Tegiano, L. 6500 oltre L. 1500 ad esclusivo carico del Comune capo consorzio ed altre L. 2500 indennità cavalcatura.
11. Laurito, L. 6000 oltre L. 1000 ad esclusivo carico del Comune capo consorzio ed altre L. 3000 indennità cavalcatura.
12. Laviano, L. 6000 oltre L. 2030 indennità cavalcatura.
13. Valva, L. 8000 oltre L. 1000 indennità cavalcatura.

Le condotte con indennità cavalcatura superiore a L. 1500 richiedono che il veterinario sia in possesso di un mezzo di trasporto.

Lo stipendio e gli altri emolumenti assegnati sono soggetti alle riduzioni ed alle ritenute di legge.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle indicate nelle leggi e nei regolamenti in vigore.

Salerno, 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: SOPRANO.

(2252)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Concorsi a posti di veterinario condotto.

La Prefettura di Genova in data 31 maggio u. s. ha indetto il concorso provinciale per i posti di veterinario condotto nei Consorzi di Rapallo, S. Margherita, Portofino e Zoagli; e di Lavagna, Cogorno e Nè.

Consorzio di Rapallo: stipendio L. 9400, con 10 aumenti biennali di un ventesimo, indennità caro viveri, indennità trasporto L. 3000.

Consorzio di Lavagna: stipendio L. 9400, con 10 aumenti biennali di un ventesimo, indennità caroviveri, indennità trasporto L. 300.

Il concorso scade il 15 agosto p. v., e si svolgerà secondo le norme contenute del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 aprile 1935-XIII.

Il Prefetto.

(2262)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.